



# COMUNE DI LACCHIARELLA

Provincia di Milano

Piazza Risorgimento, 1 - C.A.P. 20084  
C.F. 80094250158 - P. I.V.A. 04958350151

*Al Sindaco*

Ordinanza prot. n. 2 /2012

## **IL SINDACO**

Premesso che il giorno 25 febbraio 2012, dalle ore 15.00 alle ore 17.00 si svolgerà la consueta sfilata dei carri di Carnevale, così come risulta dalla comunicazione della "Associazione dei Cantoni Ciarlaschi" registrata al protocollo generale del Comune di Lacchiarella con il numero 887 del 20/01/2012;

Preso atto che con apposito provvedimento viene disposta la limitazione al traffico veicolare nelle vie interessate dall'evento, nell'intento di consentire l'ordinato svolgimento della manifestazione;

Considerato che in occasione della sfilata dei carri di Carnevale sono sempre più diffusi giochi e scherzi consistenti nell'utilizzo improprio di prodotti liquidi, gassosi o in polvere, in bombolette spray o in altri tipi di confezione, nonché di uova e farina, con coinvolgimento di passanti e imbrattamento di beni pubblici e privati;

Rilevato altresì che da alcuni anni si è sviluppato il malcostume di utilizzare, come scherzi di carnevale, bombolette spray che emettono sostanze schiumogene e/o filanti, che arrecano fastidio alle persone e risultano potenzialmente pericolose in quanto contengono anche gas facilmente infiammabile;

Ritenuto che questo dilagante malcostume, specialmente da parte di minorenni, non possa ricondursi nell'ambito dei normali giochi e scherzi che possono avere luogo nel periodo carnevalesco e soprattutto durante la sfilata dei carri di Carnevale, ma sono da annoverarsi tra quelle esecrabili azioni tendenti esclusivamente ad arrecare disturbo e/o danno a persone e/o cose;

Considerato che tale situazione ha prodotto notevoli malumori da parte della cittadinanza e degli organizzatori della sfilata ("Associazione dei Cantoni Ciarlaschi") che, con la comunicazione registrata al protocollo generale del Comune di Lacchiarella con il numero 894 del 20/01/2008, ha espressamente invitato l'Amministrazione Comunale a "vietare il lancio di oggetti (uova, bombolette ecc...) che possono far male ai presenti ad evitare che la festa degeneri";

Considerato che negli anni 2008, 2009, 2010 e 2011 sono state adottate apposite ordinanze che hanno prodotto effetti positivi in quanto non si sono verificate le situazioni segnalate con la comunicazione protocollo 894 del 20/01/2008;

Considerato che con nota prot. 10716 del 25/07/2011 sono stati informati i commercianti del territorio del divieto di utilizzo di bombolette spray in occasione del carnevale 2012;

Ritenuto indispensabile adottare tutti i provvedimenti del caso, finalizzati al pacifico e tranquillo svolgimento della manifestazione, nonché al fine di evitare che nell'ambito della sfilata si verificino danni a cose e/o a persone per gesti inconsulti di terzi, o fatti di turbativa dell'ordine pubblico e della sicurezza dei partecipanti alla sfilata e dei cittadini che vi assistono;

Considerato opportuno adottare i provvedimenti del caso, atti ad impedire fatti di danno o pericolo alle persone, all'ordine ed alla pubblica sicurezza, considerato altresì che comportamenti simili possono innescare episodi di animosità ed altri fatti di turbativa dell'ordine pubblico;

Visto l'articolo 1 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 Giugno 1931 n. 773, gli articoli 1 e 4 del relativo Regolamento di esecuzione approvato con R.D. 06 Maggio 1940 n. 635;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Vista la legge 24 novembre 1981 n. 689;

Visto gli articoli 6, 8 e 54 del vigente Regolamento di Polizia Urbana;

## **O R D I N A**

1. dalle ore 13.00 alle ore 19.00 del 25 febbraio 2012, sull'intero territorio comunale è vietato lanciare e/o utilizzare come scherzo di carnevale oggetti e/o prodotti e/o sostanze liquide, gassose o in polvere, in bombolette spray o in altri tipi di confezione, come pure uova e farina, che possono imbrattare le persone arrecando danno e/o molestia, nonché insudiciare il suolo ed i beni esposti al pubblico;
2. l'*Associazione dei Cantoni Ciarlaschi*, e per essa il suo Presidente Elvino FRADEGRADA, in qualità di organizzatore della sfilata dei carri di Carnevale, dovrà predisporre e garantire idoneo servizio di informazione, sorveglianza e controllo con personale appositamente incaricato con compiti di:
  - ✓ informare le persone trasportate a qualsiasi titolo sui carri di quanto previsto dalla presente ordinanza;
  - ✓ impedire, da parte delle persone trasportate a qualsiasi titolo sui carri, che vengano compiuti atti contrari a quanto previsto dalla presente ordinanza;
  - ✓ far scendere dai carri le persone che, a bordo dei carri, hanno compiuto atti contrari a quanto previsto dalla presente ordinanza;
  - ✓ segnalare alle competenti Autorità i soggetti che a bordo dei carri hanno compiuto atti contrari a quanto previsto dalla presente ordinanza.
3. Sono esclusi dal divieto di utilizzo:
  - ✓ i coriandoli di carta;
  - ✓ le stelle filanti di carta.

Fatta salva diversa disposizione di legge, l'inosservanza delle disposizioni previste al punto 1 della presente ordinanza sarà punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 ad Euro 500,00 – pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione pari ad Euro 100,00 – oltre all'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito.

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il competente Ufficio Comunale può ordinare il ripristino e disporre, quando ricorrono gli estremi di cui all'articolo 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, l'esecuzione d'Ufficio a spese degli interessati.

Qualora alla violazione conseguano danni a beni esposti al pubblico, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.

Qualora l'*Associazione dei Cantoni Ciarlaschi*, e per essa il suo Presidente Elvino FRADEGRADA, in qualità di organizzatore della sfilata dei carri di Carnevale, non concretizzi tutto quanto previsto dal punto 2 della presente ordinanza, sarà ritenuto responsabile in solido con il soggetto che ha commesso la violazione per quanto riguarda eventuali danni a persone e/o beni esposti al pubblico.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.

## **D I S P O N E**

- che l'U.R.P. provveda a darne la più ampia diffusione e pubblicità con i mezzi ritenuti più idonei ed efficaci;
- che copia della presente sia inviata:
  - ✓ alla Prefettura di Milano;
  - ✓ alla Questura di Milano;

- ✓ Al Comando Compagnia Carabinieri di Abbiategrasso;
  - ✓ Al Comando Stazione Carabinieri di Lacchiarella;
  - ✓ Al Comando Compagnia Guardia di Finanza di Melegnano;
  - ✓ Al Comando Polizia Locale di Lacchiarella;
- che copia della presente sia notificata all'*Associazione dei Cantoni Ciarlaschi*, e per essa al suo Presidente Elvino FRADEGRADA, in qualità di organizzatore della sfilata dei carri di Carnevale.

## **A V V E R T E**

A norma dell'articolo 3 comma 4 della Legge 07 Agosto 1990 n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06 Dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. della Regione Lombardia ed entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Lacchiarella, 30 gennaio 2012.



*Il Sindaco*  
*Dr. Luigi Acerbi*

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Luigi Acerbi", is written over the printed name. The signature is fluid and cursive.